



Istanza dell'atleta Muoio Chiara per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Club Volley Saviano A.S.D. (cod. fipav 13.065.0776)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello Presidente
- Avv. Carlo Maione Vice Presidente
- Avv. Ennio De Vita Componente
- Avv. Adolfo Mutarelli Componente
- Not. Nicola Prisco Componente
- Avv. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente per l'atleta e per delega dell'avv.p. Rossella Rossi l'avv. Raffaele Moschettino, contumace il sodalizio.

Premesso

che l'atleta Chiara Muoio con lettera di messa di mora ricevuta dal Club Volley Saviano A.S.D. in data 20.09.2019 chiedeva lo svincolo ai sensi dell'art. 34 n. 3 lett. b del RAT per mancata iscrizione e/o rinuncia al campionato avente diritto da parte dell'associato, nonché ai sensi dell'art. 35 del RAT per giusta causa per motivi di lavoro essendosi trasferita in provincia di Lecco dove ha ricevuto incarico annuale di docenza presso l'istituto comprensivo di Calolziocorte.

Successivamente, con istanza rivolta alla Commissione ed ivi pervenuta nei termini previsti nonché con contestuale comunicazione al Club Volley Saviano A.S.D. spedita il 14.10.2019 e non ritirata dal sodalizio e da ritenersi ad ogni effetto comunicata per compiuta giacenza così come risulta dall'avviso di ricevimento, ribadiva tutti i motivi indicati nella costituzione in mora facendo presente che nella stagione agonistica 2018-2019 la Club Volley Saviano A.S.D. aveva partecipato al campionato di serie C femminile e, alla fine della stessa, era retrocessa al campionato di serie D femminile; per tali motivi, chiedeva lo svincolo in via coattiva ai sensi dell'art. 34 n. 3 lett. b del RAT e, in subordine, ai sensi dell'art. 35 del RAT per motivi di lavoro.

Stante l'assenza della società Club Volley Saviano A.S.D. che non si è presentata a difendere le proprie ragioni, la Commissione valuta l'istanza procedibile in quanto risulta, come da tesseramento, che la sede della Club Volley Saviano A.S.D. è posta in Saviano (Na) alla Via Ponte di Sirico n. 7 ed è a tale sede che è stata comunicata sia la costituzione in mora, regolarmente ricevuta, sia l'istanza di svincolo che, invece, non è stata ritirata e la cui comunicazione risulta perfezionata mediante compiuta giacenza.

Va, altresì, precisato che, per la stagione agonistica 2018-2019, l'atleta ha partecipato alle gare del campionato di serie C femminile, risultando iscritta a referto.

L'istanza di svincolo è fondata e, in quanto tale, deve essere accolta poiché, come da certificazione acquisita d'ufficio ed agli atti del giudizio, risulta che la società sebbene avesse titolo per l'iscrizione al campionato di serie D femminile nella stagione agonistica 2019-2020, non si è iscritta a tale campionato; indubbiamente, tale mancata iscrizione comporterebbe per l'atleta una decrescita della sua formazione sportiva poiché risulta, viceversa, che il sodalizio sia iscritto al campionato provinciale di Prima divisione.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dichiara lo scioglimento del vincolo in via coattiva ai sensi dell'art. 34 n. 3 lett. b del RAT. Dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta.

Affissione albo e deposito provvedimento 14 dicembre 2019

**F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria
Avv. Augusto Mattiello**